

Patrimonializzazione imprese: come richiedere i crediti d'imposta

I crediti d'imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese entrano nel vivo. Con il provvedimento n. 67800 dell'11 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole per richiedere i crediti d'imposta riconosciuti dal D.L. n. 34/2020 per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese.

L'ambito applicativo

L'art. 26, comma 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha riconosciuto un credito d'imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 dell'art. 26 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000.

L'art. 26, comma 8, del decreto Rilancio riconosce alle società che soddisfano determinate condizioni richiamate al comma 2, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.

La percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Con il D.M. 10 agosto 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 26, comma 10, del decreto Rilancio, pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021.

Il decreto ha stabilito che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sarebbero stati definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle istanze per avvalersi di questi crediti d'imposta. Con il provvedimento 11 marzo 2021 l'Agenzia ha quindi definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese.

Come presentare l'istanza

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Istanza investitori, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito.

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito richiesto può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello, barrando la relativa casella.

Per il credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale l'istanza potrà essere inviata dal 1° giugno al 2 novembre 2021. Entro il ricevimento della comunicazione è possibile inviare una nuova istanza società, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito.

Anche in tal caso, se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito richiesto può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello, barrando la relativa casella. La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio dell'istanza.

Le istanze devono essere inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “Credito Rafforzamento Patrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione delle istanze è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Come utilizzare i crediti d’imposta

I crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.

Il credito d’imposta per i conferimenti in società è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.

Il credito d’imposta per gli aumenti di capitale è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta:

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo

modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

- non si applicano i limiti di cui all'art. 34, legge n. 388/2000 e all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, *pro tempore* vigenti;

- con una successiva risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

Studio Commerciale Anguillesi Canale